



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, *30 gennaio* 2013
prot. n. A001/60856 /2.5/AS

**Preg.mo Signor
Cons. Roberto Bombarda
Gruppo Verdi e Democratici del Trentino
SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE**

Oggetto: interrogazione n. 4336

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, va innanzitutto precisato che nel maggio del 2009 all'Amministrazione comunale veniva presentata richiesta di poter realizzare una nuova area volo e locale ricovero velivoli sulle pp.ffa. 1372, 1373 e seguenti nel C.C. di Vervò. Il Comune valutava la proposta non procedibile, in quanto interventi di quel genere necessitano di una specifica destinazione urbanistica e conseguentemente - poiché la zona interessata alle opere era individuata dal PRG quale area a bosco - l'intervento risultava non conforme, richiedendo invece una variante urbanistica al Piano.

Successivamente, in data 21 gennaio 2010, è stata presentata un'istanza di autorizzazione alla trasformazione di coltura allo scopo di realizzare una superficie prativa in loc. Vervò sulle pp.ffa. 1372 e 1376 in C.C. di Vervò per una superficie boscata trasformata di 6.000 mq.

Con autorizzazione n. 16 del 15 febbraio 2010 il Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles l'iniziativa è stata approvata, vincolata tuttavia all'osservanza di prescrizioni tecnico operative, tra le quali in particolare quella di contenere i movimenti terra a profondità massima di 1 metro.

In data 25 febbraio 2010 è pervenuta al Comune un'istanza diretta ad ottenere una concessione edilizia per la trasformazione di coltura (da bosco a prato), giustificata dal fatto che tale intervento risultava necessario per la produzione di foraggio per l'azienda agricola. Tale richiesta otteneva l'autorizzazione da parte della Commissione Comprensoriale per la Tutela del Paesaggio del Comprensorio della Valle di Non in data 18 marzo 2010. Il Comune, in data 03 maggio 2010, rilasciava conseguentemente la relativa concessione edilizia.

Successivamente, il Servizio Foreste e Fauna comunicava al Sindaco del Comune di Vervò ed al Dipartimento competente della Provincia Autonoma di Trento che, a seguito di sopralluogo effettuato sul posto in data 23 maggio 2011, si erano riscontrati lavori difformi rispetto a quanto autorizzato. Di fatto, la superficie trasformata veniva utilizzata come pista di atterraggio di un aereo superleggero e il tunnel sopradescritto è un hangar. Inoltre, è stato accertato che i lavori di modifica e livellamento del terreno hanno interessato anche la superficie prativa limitrofa corrispondente alle pp. ff. n. 1423-1424, (circa 2000 metri quadrati), in area soggetta a vincolo idrogeologico e classificata a bosco dal PRG in vigore, per i quali non era stato rilasciato alcun atto autorizzatorio.

In seguito agli accadimenti di cui sopra, in data 20 giugno 2011, la Stazione Forestale di Coredo, che per prima ha rilevato che i lavori eseguiti erano in difformità dall'autorizzazione agraria richiesta, ha pertanto provveduto a comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente elevando nel contempo una sanzione amministrativa ai sensi della L.P. n 11/2007.

Verificato il contrasto urbanistico, ed accertata quindi la mancanza dei presupposti necessari al fine di poter concedere la sanatoria, il Comune di Vervò emetteva, in data 19.12.2011, ordinanza di rimessa in pristino entro il termine di 90 giorni, così come previsto dall'articolo 129 "Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione", comma 1, della L.P. 1 del 2008.

Entro tale termine perentorio, e precisamente il 23 gennaio 2012, da parte dello "Sporting Avioclub Vervò", veniva depositata presso il Comune di Vervò la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, in deroga alle previsioni del PRG, ai sensi dell'articolo 112 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, finalizzata a realizzare *"interventi di movimentazione terreni, in particolare opere che si concretizzano nella realizzazione di un pianoro con scavi superiori al metro, destinato a pista di atterraggio di aerei superleggeri, nonché il posizionamento di un tunnel in anima piena con copertura in telo, chiuso su cinque lati, con dimensioni di metri 20 x 13 x 7 ed utilizzato come hangar per tali veicoli. Per tale ultima struttura, l'interessato, in data 7 febbraio 2011 aveva presentato presso l'Amministrazione, la comunicazione per opere precarie"*.

Dagli atti e dalle informazioni assunte dal Comune emerge che non sussistono i presupposti per il rilascio di una deroga urbanistica, in quanto con il provvedimento del Servizio Foreste e fauna è stato autorizzato un cambio di coltura a scopo agrario, che ha comportato l'applicazione dell'articolo 34 *"Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale"* della L.P. 1 del 2008.

Il Comune di Vervò in data 30 ottobre 2012 ha informato il competente Servizio provinciale che, poiché parte delle realtà fondiarie interessate all'intervento, ricadono in area agricola di pregio di cui all'articolo 38, comma 4 del PUP, ha chiesto il parere al competente organo provinciale in materia, nello specifico, al Comitato Interventi nelle aree agricole, a termini dell'articolo 62, comma 9 della legge provinciale n. 1 del 2008. Ciò, a fronte dell'accertata ammissibilità, in tali aree, di strutture destinate all'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

In data 19 luglio 2012, il citato Comitato ha concesso l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto, in particolare per "il campo per il volo sportivo".

L'Amministrazione comunale nella citata nota del 30 ottobre 2012, ha evidenziato che "...tenuto conto come l'originaria autorizzazione alla trasformazione di coltura riguardava parte delle pp.ff. 1372 e 1376 C.C. Vervò e come solo su tale area si esplica la competenza del Comitato per gli interventi nelle aree agricole, nel mentre l'originaria richiesta di sanatoria interessava anche lavori di livellamento parziale del terreno su parte delle limitrofe pp.ff. 1421, 1422, 1423 e 1424 a destinazione urbanistica bosco, per i medesimi è stato richiesto parere al Servizio Foreste e Fauna nonché autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Valle di Non, il tutto, come detto, per le aree esterne al sedime di pronunciamento del Comitato per gli interventi nelle aree agricole...."

La citata Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio, in data 16 novembre 2012 ha accertato che le opere realizzate non recano grave pregiudizio all'assetto paesaggistico ambientale ai sensi dell'articolo 133, comma 2, lettera b) della legge urbanistica provinciale.

Anche il Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Vincolo Idrogeologico, con determinazione del Dirigente n. 401 del 4 settembre 2012 ha accolto l'istanza, prendendo atto delle difformità connesse al rimodellamento del profilo del terreno volto alla realizzazione di un campo di volo sportivo su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Si è quindi in attesa di conoscere i provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale al fine di regolarizzare anche l'aspetto urbanistico edilizio della posizione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Vicepresidente f.f.
- dr. Alberto Pacher -

